# COMUNE DITORRACA

## Provincia di Salerno



Copia

## DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	17	0GGETTO: Aliquota IMU anno 2020. Approvazione.
del	30.09.2020	

L'anno **2020**, il giorno **30** del mese di **settembre**, alle ore **19:47** si è riunito il Consiglio Comunale presso i locali della Sala Polifunzionale di Torraca, sita in Viale Giovanni Falci, in seduta chiusa al pubblico a causa emergenza covid-19, in sessione straordinaria, di prima convocazione a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 4333 del 25 settembre 2020.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCO Francesco – Sindaco		X
ZICARELLI Daniele	X	
LIANO Giuseppe	X	
MANCUSO Andrea	X	
BRUNO Felice	X	
LOVISI Domenico	X	
BRUNO Antonietta	X	
CANTELMO Mario Rosario Antonio	X	
CARDINO Carmine	X	
BRUNO Domenico	X	
LOMBARDI Luca	X	

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Assume la presidenza Felice Bruno nella qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il segretario generale dott.ssa Germana D'Alascio.

## OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2020. APPROVAZIONE

Il Presidente del Consiglio, Sig. Felice Bruno, saluta i consiglieri convenuti e ricorda che la presente seduta, a porte chiuse per l'emergenza sanitaria in corso, viene trasmessa in diretta streaming. Saluta e ringrazia, altresì, il dott. Alberto Astone, Responsabile dell'Area Finanziaria, che ha aderito all'invito a partecipare all'odierna seduta consiliare.

Indi, relaziona succintamente sull'argomento, dando anche lettura del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sul presente punto all'o.d.g.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020,
  l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI;
- la IUC era composta da tre distinti prelievi:
  - a) l'Imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio comunale;
  - b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili;
  - c) la Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il tributo TASI avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU è quindi soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

## CONSIDERATO che la legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al commà 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756 a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; inoltre, a norma dello stesso articolo 52, trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

RILEVATO che i limiti massimi delle nuove aliquote IMU sono stati stabiliti dal legislatore sommando le aliquote massime dell'IMU e della soppressa TASI previste dalla normativa per l'anno 2019, in relazione a ciascuna tipologia d'immobile. Ciò al fine di garantire, da un lato, una sostanziale invarianza di gettito e di risorse per gli enti impositori nonché al fine di evitare, dall'altro, aumenti della tassazione patrimoniale comunale sugli immobili oltre i limiti massimi già stabiliti per le precedenti annualità;

#### RILEVATO altresì che:

- ad ogni tipologia d'immobile individuata dalla legge sono associate, ai fini dell'applicazione dell'IMU, specifiche aliquote di base e specifiche aliquote massime;
- tutte le aliquote di base dell'IMU possono essere diminuite fino all'azzeramento, ad eccezione dell'aliquota prevista per i fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (che non può essere inferire allo 0,76%, essendo la corrispondente quota di gettito riservata esclusivamente allo Stato);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19.05.2019 avente ad oggetto"Imposta Unica Comunale –IUC- Aliquote anno 2019";

RITENUTO di determinare come segue le aliquote per l'anno 2020 dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, fatte salve le esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge (per esempio l'esclusione delle abitazioni principali od assimilate diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

Tipologia d'immobile	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille
Tutti gli altri immobili	10,6 per mille

**DATO** ATTO che le suddette aliquote rispettano i vincoli di legge, essendo fissate all'interno degli intervalli di riferimento di cui ai commi da 748 a 755 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 741, lettera c) –punto 6-, della Legge n. 160/2019 permette, su decisione del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

#### **TENUTO CONTO che:**

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 così dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'articolo 106, comma 3bis della legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2020;

**TENUTO CONTO**, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali, che:

- a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ivi stabilite;
- a norma dell'articolo 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, nel nuovo testo introdotto dall'art. 106, comma 3 bis della legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 applicabile per il 2020-, le aliquote ed i regolamenti IMU «hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il

testo del regolamento, entro il termine perentorio del <u>31 ottobre</u> dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il <u>16 novembre</u>, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;

#### **RICHIAMATE:**

- la D.G.C. n. 45 del 07.09.2020, concernente le aliquote IMU 2020;
- la D.C.C. n. 7 del 11.09.2020;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

ACQUISITO il Parere del Revisore Unico dei Conti del 29.09.2020;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cardino, Bruno D., Lombardi), resi nei modi e forme di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate,

**DI DETERMINARE,** con effetto dal 1 gennaio 2020, come segue le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, dando atto che la nuova normativa prevede l'accorpamento dei tributi IMU e TASI, ferme restando le esclusioni, esenzioni, detrazioni, riduzioni ed agevolazioni stabilite dalle norme di legge e dal vigente Regolamento:

Tipologia d'immobile	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,00 per mille
Tutti gli altri immobili	10,6 per mille

**DI CONSIDERARE** abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), -punto 6- della Legge n. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti, ivi incluso l'invio al MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini prescritti, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché per la pubblicazione di legge;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata conforme votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere: FAVOREVOLE	
		II Responsabile
	f.to	dott. Alberto Astone
Il Responsabile dell'Area Finanziaria	Per quanto concerne la regolarità contabile, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime par FAVOREVOLE	
	f.to	II Responsabile dott. Alberto Astone

0

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Torraca nell'apposito link: nuovo albo pretorio on-line (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69) e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li - 5 0TT, 2020

IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Germana D'Alascio

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, di modifica della Costituzione; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

#### **ATTESTA**

- che la presente delibera è divenuta esecutiva perché:	
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.	
_X  dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs	. n. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, li - 5 0TT, 2020	2
	IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Germana D'Alascio
Per copia conforme all'originale depositato agli atti del Comune.	

Dalla Residenza Municipale, li - 5 OTT. 2020



IL SEGRETARIO GNERALE Dott.ssa Germana D'Alascio